

## Relazione illustrativa

La legge 4 marzo 2009, n. 15, nel delegare il Governo ad adottare una riforma del lavoro pubblico, poi esercitata con il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ha previsto, all'articolo 2, comma 3, la possibilità di emanare disposizioni integrative e correttive entro due anni dall'entrata in vigore della stessa.

Con il presente decreto legislativo, su cui sono stati acquisiti i pareri della Conferenza Unificata e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati (quelle del Senato non si sono espresse nel termine prescritto), vengono introdotte alcune modifiche in materia di conferimento di incarichi dirigenziali da parte degli Enti locali e di non applicabilità, da parte degli Enti con un numero di dipendenti in servizio non superiore a quindici e a 5 dirigenti, di alcune disposizioni relative alla valutazione delle performance del personale. Inoltre, vengono dettate sintetiche disposizioni interpretative volte a chiarire aspetti che – nella fase di prima attuazione della riforma e in attesa della nuova tornata contrattuale – hanno generato dubbi sull'immediata applicazione di talune disposizioni del decreto legislativo n. 150 del 2009. Infatti, sulla questione sono emerse divergenze interpretative di diritto transitorio, che hanno alimentato un diffuso contenzioso e conflitti fra parti sociali e pubbliche amministrazioni.

L'adozione del presente decreto correttivo è necessaria, quindi, per garantire l'applicazione della riforma nei tempi stabiliti dal legislatore e in un quadro giuridico certo ed uniforme, tale da sostenere anche l'azione dei dirigenti pubblici, chiamati ad applicare le nuove regole.

Il decreto legislativo si compone di **6 articoli** il cui contenuto viene di seguito illustrato.

In accoglimento della condizione formulata dalle Commissioni riunite I e XI della Camera dei deputati che hanno rilevato che la norma dell'articolo inizialmente indicato come articolo 1 è stata inserita nel decreto-legge 6 luglio 2001, n. 98, in corso di conversione, è stato soppresso il suddetto articolo con il quale si intendeva risolvere una questione relativa all'obbligo di motivazione in caso di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro dei dipendenti con anzianità massima contributiva di quaranta anni.

Il **nuovo articolo 1**, inserito in accoglimento di quanto osservato dalle suddette Commissioni parlamentari e di una esplicita richiesta contenuta nel parere reso in sede di Conferenza Unificata, introduce, all'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, il comma 6-*quater* che riconosce agli Enti locali considerati virtuosi ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, margini di autonomia nella determinazione delle percentuali di incarichi dirigenziali esterni, fissando comunque al

18 per cento della dotazione organica il tetto entro il quale tale incarichi possono essere conferiti.

**L'articolo 2**, modificando l'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, eleva da 8 a 15 il numero dei dipendenti che funge da limite massimo per la non applicazione delle graduatorie per la differenziazione delle valutazioni delle performance di cui al comma 2 del medesimo articolo.

Conseguentemente, con **l'articolo 3** è stato modificato l'articolo 31, comma 2, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009, consentendo anche alle Regioni e agli enti locali con un numero inferiore o pari a 15 dipendenti o a 5 dirigenti, di non attribuire una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance del personale dipendente che si colloca nella fascia di merito alta e che le fasce di merito siano comunque non inferiori a tre.

**L'articolo 4** corregge un mero refuso contenuto nell'articolo 65, comma 4, del decreto legislativo 150 del 2009.

**L'articolo 5** detta disposizioni interpretative dell'articolo 65 del decreto legislativo 150 del 2009: con il comma 1, superando un equivoco incorso in sede di prima applicazione dello stesso articolo 65, si chiarisce che l'ultrattività dei contratti collettivi integrativi, disposta dai commi 1, 2 e 4 del predetto articolo, opera solo nei confronti di quelli già "vigenti" al 15 novembre 2009 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2009). Al contrario, si precisa che i contratti collettivi integrativi successivi alla predetta data devono essere stipulati nel rispetto delle disposizioni contenute nel medesimo decreto legislativo, immediatamente efficaci, incluse le norme che prevedono la sostituzione automatica delle clausole contrattuali nulle, nonché quelle di azione che attribuiscono poteri alla pubblica amministrazione e quelle che impongono ai medesimi contratti collettivi un contenuto obbligatorio.

Il secondo comma fornisce l'interpretazione autentica della norma di cui all'articolo 65, comma 5, del decreto legislativo n. 150 del 2009, chiarendo che le disposizioni del decreto legislativo n. 150 del 2009 relative alla contrattazione collettiva nazionale che si applicano dalla prossima tornata contrattuale sono soltanto quelle concernenti – per un'ovvia regola di diritto transitorio – il procedimento di approvazione dei contratti collettivi nazionali, mentre tutte le altre disposizioni del predetto decreto sono immediatamente applicabili sin dalla sua entrata in vigore (comprese quelle sui poteri del datore di lavoro pubblico che sostituiscono alla vecchia concertazione dei provvedimenti organizzatori la mera informazione ai sindacati).

A seguito di tale chiarimento interpretativo, troveranno applicazione sin dalla data di entrata in vigore del più volte citato decreto legislativo n. 150 del 2009 anche le norme di cui all'articolo 33, modificativo dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 165

del 2001, all'articolo 34, modificativo dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'articolo 54, comma 1, modificativo dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le disposizioni di cui al Capo IV del Titolo IV in materia di contrattazione collettiva nazionale ed integrativa.

Non sono state accolte le osservazioni formulate in sede di Conferenza Unificata riferite all'ex articolo 2 dello schema, in quanto il mantenimento del rinvio al comma 4 comma 4 dell'articolo 65, risulta importante in presenza dell'oscillante giurisprudenza che va formandosi in materia di contrattazione integrativa. In particolare, l'esclusione del riferimento al comma 4 finirebbe con il legittimare implicitamente l'esistenza di un doppio regime, operante per regioni, sanità ed enti locali da una parte e resto delle amministrazioni dall'altro. Per i primi non opererebbe l'obbligo di adeguare i contratti integrativi successivi alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009 alle norme dello stesso decreto, per cui fino alla data del 1/1/2013 gli stessi potrebbero disciplinare in dispregio delle regole di meritocrazia (selettività, premialità) e della ripartizione delle sfere di competenza legge-contratto collettivo. Invece, ciò che la norma interpretativa vuole garantire è che la "salvaguardia" normativa disposta dal primo secondo e quarto comma dell'art. 65, operi solo nei confronti dei contratti integrativi "vigenti" (vale a dire di quelli già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2009) e non nei confronti di quelli successivamente stipulati per i quali non può che applicarsi il complesso normativo costituito dal medesimo decreto n. 150 del 2009. Ciò deve valere anche per regioni, sanità ed autonomie locali, altrimenti rimarrebbe in dubbio l'operatività della predetta disposizione per regioni, sanità ed autonomie locali.

**L'articolo 6** contiene la disciplina transitoria, specificando che la differenziazione retributiva in fasce si applica a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009. Accogliendo quanto osservato dalle Commissioni I e XI riunite della Camera dei deputati, si prevede che, per il periodo di "moratoria" della contrattazione collettiva nazionale di lavoro, per l'applicazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2009, vengano utilizzate le eventuali economie aggiuntive - disponibili in ragione di economie e risparmi conseguenti ai processi di riorganizzazione della pubblica amministrazione - destinate all'erogazione dei premi dall'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

**Al comma 2**, si prevede che, fino alla emanazione dei decreti con cui si individuano gli Enti locali più virtuosi e ferma restando la valutabilità della conformità dei contratti stessi e degli incarichi ad ogni altra disposizione normativa, possono essere mantenuti, sino alla loro scadenza, i contratti stipulati in base a previsioni legislative, statutarie e regolamentari, ma che hanno superato i contingenti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, alle seguenti condizioni: i contratti devono essere stati stipulati nel rispetto delle limitazioni finanziarie sulla spesa del

personale e sull'utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato e devono essere in corso alla data del 9 marzo 2011.

**Con il comma 3**, si chiarisce la portata applicativa dell'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, secondo cui i posti corrispondenti all'incarico di componente, in posizione di fuori ruolo istituzionale, nei collegi dei sindaci degli enti soppressi dallo stesso articolo 7, sono trasformati in posti dirigenziali di livello generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca nell'ambito dei Ministeri interessati. Al riguardo, viene precisato che i posti in questione determinano l'incremento, per ciascun dicastero, delle dotazioni organiche dei dirigenti di prima fascia con l'utilizzo delle risorse rese disponibili.

Si tratta di una disposizione, di natura meramente interpretativa, che non determina l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto legislativo non determina alcun onere, neppure potenziale, a carico del bilancio dello Stato contenendo esclusivamente disposizioni correttive di errori materiali e norme interpretative di disposizioni a carattere ordinamentale concernenti l'adeguamento e l'efficacia dei contratti collettivi vigenti.

Parimenti, nessun onere ulteriore per il bilancio dello Stato può derivare dall'articolo 1 che prevede un'unica percentuale per gli enti locali per il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni; ciò avviene nel rispetto della disciplina vigente in materia di dotazioni organiche, di limiti assunzionali e di vincoli di spesa.

Non viene, pertanto, redatta la relazione tecnica.